

Condizioni generali di montaggio

Versione: Ottobre 2022

1. Ambito di applicazione

1.1. Le presenti condizioni generali di montaggio (di seguito denominate anche "CGM") si applicano, salvo diverso accordo scritto, al montaggio o alla sua supervisione, alla messa in funzione e al funzionamento di prova ("Prestazioni di montaggio") di macchine e sistemi ("Sistemi") forniti da Muller Martini S.p.A. (di seguito denominata "fornitore") ai suoi committenti ("acquirente"). Esse valgono altresì per i futuri rapporti commerciali con l'acquirente, anche se non vengono espressamente concordate di nuovo. Fa fede la versione delle presenti CGM valida al momento della stipula del contratto. Eventuali modifiche alle presenti CGM saranno rese note all'acquirente per iscritto o per e-mail. Esse si considerano approvate se l'acquirente non si oppone per iscritto nei confronti del fornitore entro un mese dalla notifica della modifica.

2. Generalità

2.1. Le presenti CGM sono vincolanti se sono dichiarate come tali nell'offerta o nella conferma dell'ordine. Eventuali termini e condizioni dell'acquirente in senso contrario saranno efficaci solo nella misura in cui siano stati espressamente accettati per iscritto dal fornitore.

2.2. In caso di contrasto tra le presenti CGM e il contratto, le disposizioni del contratto avranno la precedenza rispetto alle presenti CGM.

2.3. Tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente vincolanti delle parti contraenti necessitano della forma scritta per essere ritenute valide. Le dichiarazioni in forma di testo che sono trasmesse o registrate da mezzi elettronici sono considerate equivalenti alla forma scritta se specificatamente concordato dalle parti.

2.4. Se una disposizione di queste CGM dovesse risultare invalida in tutto o in parte, le parti contraenti sostituiranno questa disposizione con una nuova che si avvicini il più possibile al suo scopo giuridico ed economico. Tutte le altre disposizioni delle presenti CGM rimangono inalterate. In caso di lacuna, si applica la disposizione corrispondente a quella che sarebbe stata concordata secondo lo scopo delle presenti CGM, nella misura in cui le parti contraenti avrebbero preso in considerazione il punto in questione fin dall'inizio.

3. Ambito dei servizi

3.1. L'entità delle prestazioni è definita in modo definitivo nel contratto scritto per i servizi di installazione o nella conferma d'ordine del fornitore, comprese eventuali appendici, e nel rapporto di lavoro del personale del fornitore.

4. Piani, documenti tecnici e software

4.1. Le informazioni contenute in piani, disegni, documenti tecnici, dati in software, ecc. sono vincolanti solo se costituiscono parte integrante del contratto.

4.2. Ogni parte del contratto si riserva tutti i diritti su piani, disegni, documenti tecnici, software ecc. Le parti riconoscono questi diritti e non metteranno a disposizione di terzi, in tutto o in parte, i progetti, i disegni, i documenti tecnici, il software, ecc., né li utilizzeranno per scopi diversi da quelli concordati senza una previa autorizzazione scritta della controparte.

5. Diritti e doveri dell'acquirente

5.1. L'acquirente deve ottenere in tempo utile i necessari permessi di ingresso e di uscita, i permessi di soggiorno e di lavoro e tutti gli altri permessi per il personale del fornitore, nonché i permessi per l'importazione e l'esportazione di strumenti, attrezzature, strumenti di misurazione e di

Your **strong partner.**

Muller Martini S.p.A.

Sede legale: Via Pontaccio n. 14 - 20124 Milano

Uffici: Viale Rimembranze 50 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Tel: + 39 02 26237232

prova e materiale, e deve garantire che questi siano mantenuti fino al completamento dei servizi di installazione. I costi di tali permessi sono a carico dell'acquirente.

5.2. L'acquirente deve eseguire, sia i lavori preparatori sia il lavoro in loco, in modo professionale e in conformità con i documenti forniti dal fornitore, qualora fossero presenti. Egli deve fare tutto il necessario per assicurare che il lavoro possa essere iniziato per tempo e portato a termine senza impedimenti o interruzioni.

5.3. L'acquirente deve assicurare che le vie di trasporto verso il luogo di installazione siano in uno stato utilizzabile, che l'accesso al luogo di installazione sia garantito, che tutti i diritti di passaggio e le vie di accesso necessarie siano assicurate e che il luogo di installazione sia pronto per il lavoro e sicuro.

5.4. L'acquirente deve, al più tardi con l'ordine, richiamare l'attenzione del fornitore, per iscritto, sui regolamenti e le norme relative all'esecuzione dei servizi, al funzionamento degli impianti o alla prevenzione di malattie e incidenti. Egli deve richiamare l'attenzione del fornitore su qualsiasi considerazione speciale da riservare a lui o nei confronti di terzi nell'esecuzione dei servizi di installazione. In assenza di accordi contrari, i servizi saranno conformi ai regolamenti e alle norme della sede del fornitore.

5.5. L'acquirente adotta tutte le misure per prevenire malattie e incidenti. Se l'acquirente non adotta tali misure e se la sicurezza del personale non è garantita, il fornitore può in qualsiasi momento rifiutare o interrompere l'esecuzione dei servizi di installazione e ordinare il rientro del personale. Il fornitore ha anche il diritto di cessare la prestazione nel momento in cui la sicurezza o la salute del personale non è garantita per altri motivi. In caso di incidente o malattia del personale, l'acquirente fornirà l'assistenza necessaria. Conformemente alla clausola 10.7, il fornitore non sarà responsabile di alcun costo aggiuntivo da ciò derivante.

5.6. Per la durata dell'esecuzione dei servizi di installazione, l'acquirente deve fornire locali di lavoro riscaldabili o climatizzati e chiudibili a chiave, locali di ricreazione e spogliatoi per il personale, nonché strutture sanitarie adeguate. Inoltre, deve fornire stanze asciutte e chiudibili a chiave per lo stoccaggio di strumenti, attrezzature e materiale. Tutti questi locali devono, se possibile, essere situati nelle immediate vicinanze del sito di installazione.

5.7. L'acquirente deve immagazzinare il materiale e i pezzi di ricambio da installare secondo le istruzioni del fornitore, al riparo da influenze nocive. Il materiale e i pezzi di ricambio devono essere controllati dall'acquirente in presenza del fornitore per verificarne la completezza e i danni prima dell'esecuzione dei servizi e devono essere registrati di conseguenza per iscritto. Il materiale o i pezzi di ricambio persi o danneggiati saranno sostituiti o riparati dall'acquirente o, su richiesta dell'acquirente, dal fornitore a spese dell'acquirente.

5.8. L'acquirente dovrà fornire a proprie spese i seguenti servizi in conformità alle specifiche del fornitore:

- a) fornitura di manodopera qualificata e ausiliari con gli strumenti e le attrezzature necessarie. Questi lavoratori devono seguire le istruzioni di lavoro del personale del fornitore; in nessun caso viene in essere un rapporto di lavoro o un altro rapporto giuridico con il fornitore;
- b) fornitura di gru operative e mezzi di sollevamento con personale operativo, impalcature adeguate, nonché mezzi di trasporto per il trasporto di personale e materiali, attrezzature di officina adeguate e dispositivi di misurazione;
- c) fornitura dei materiali di consumo e di installazione necessari, detergenti e lubrificanti, nonché piccoli materiali;
- d) fornitura dell'energia elettrica e dell'illuminazione necessarie (comprese le connessioni obbligatorio fino al sito di installazione), riscaldamento, aria compressa, acqua, vapore, materiali operativi;

Your **strong partner.**

Muller Martini S.p.A.

Sede legale: Via Pontaccio n. 14 - 20124 Milano

Uffici: Viale Rimembranze 50 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Tel: + 39 02 26237232

- e) fornitura di mezzi di comunicazione sufficienti, almeno telefono e connessione internet;
- f) fornitura del software richiesto dal fornitore.

5.9. L'acquirente utilizza il suo personale a partire dal montaggio dell'impianto al fine di acquisire dimestichezza con esso.

5.10. L'acquirente è responsabile di qualsiasi danno causato dal proprio personale. Ciò vale anche se il personale del fornitore dirige o supervisiona i lavori, a meno che non sia dimostrabile che il danno è stato causato dal personale del fornitore che ha dato istruzioni o supervisionato i lavori con colpa grave. L'acquirente è responsabile dei danni causati dai materiali, dai pezzi di ricambio, dagli strumenti, dalle attrezzature e dagli altri ausili da lui messi a disposizione. Questo vale anche se il personale del fornitore li ha usati senza reclami.

5.11. L'acquirente deve adempiere ai propri obblighi in tempo utile, correttamente e senza costi per il fornitore. Se l'acquirente non adempie ai propri obblighi o li adempie solo parzialmente, il fornitore ha il diritto, dopo aver fissato per iscritto un termine ad adempiere di 8 giorni (tranne in casi di urgenza), di adempiere egli stesso o di farli adempiere da terzi, se possibile a spese e a rischio dell'acquirente, o di recedere dal contratto dopo la scadenza del termine ad adempiere di 8 giorni e di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del contratto (incluso il mancato guadagno). L'acquirente dovrà indennizzare e tenere indenne il fornitore da e contro qualsiasi rivendicazione di parti terze.

6. Diritti e obblighi del fornitore

6.1. Il fornitore si impegna a far eseguire i lavori di installazione in modo professionale da personale qualificato oppure a farli eseguire da terzi come subappaltatori.

6.2. Se il personale del fornitore è notevolmente ostacolato nell'esecuzione dei servizi per motivi non imputabili al fornitore, quest'ultimo ha il diritto

di richiamare indietro il personale. In questi casi, così come nel caso in cui il personale venga trattenuto dopo l'esecuzione dei servizi, il tempo di attesa sarà fatturato all'acquirente come tempo di lavoro alle rispettive tariffe, così come le spese di viaggio più la trasferta. Il fornitore non è responsabile dei costi aggiuntivi che ne derivano.

6.3. Il fornitore ha il diritto di effettuare una valutazione dei rischi e una verifica della sicurezza prima dell'inizio dei servizi di installazione e di rifiutare o interrompere la fornitura dei servizi in qualsiasi momento se la sicurezza del personale non è garantita o se l'acquirente non adempie ai propri obblighi. La clausola 5.11 si applica mutatis mutandis alle conseguenze pecuniarie della cessazione della prestazione.

6.4. Il fornitore deve fornire all'acquirente un rapporto sul lavoro delle opere di montaggio eseguite.

7. Avvertimento

7.1. Dichiarazioni esplicite da parte del personale del fornitore all'acquirente in merito alla condizione, all'uso, alla sicurezza o all'idoneità allo scopo degli impianti, così come riserve esplicite da parte del personale del fornitore rispetto a ordini, istruzioni o misure dell'acquirente o rispetto alle condizioni effettive, possono essere fatte per iscritto o oralmente e saranno considerate come una avvertenza da parte del fornitore che solleva il fornitore da qualsiasi responsabilità.

8. Orario di lavoro

8.1. Fatte salve eventuali disposizioni di legge obbligatorie differenti nel luogo di montaggio, il normale orario di lavoro settimanale e giornaliero deve essere specificato nel contratto o nelle sue parti costitutive.

8.2. Il normale orario di lavoro settimanale è distribuito su 5 giorni lavorativi. Se per motivi non imputabili al fornitore si dovesse osservare un tempo di lavoro più breve, viene comunque fatturato il tempo di lavoro ordinario.

Your **strong partner.**

Muller Martini S.p.A.

Sede legale: Via Pontaccio n. 14 - 20124 Milano

Uffici: Viale Rimembranze 50 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Tel: + 39 02 26237232

8.3. Per quanto riguarda l'assegnazione delle ore di lavoro, il personale del fornitore si orienterà in base alle circostanze operative dell'acquirente e dalle condizioni locali. Il normale orario di lavoro giornaliero è tra le 07:00 e le 17:00.

8.4. Le ore lavorate in aggiunta rispetto al normale orario di lavoro settimanale o giornaliero saranno considerate come straordinari.

8.5. Gli straordinari sono consentiti solo di comune accordo. Come regola, lo straordinario non dovrebbe superare l'orario di lavoro giornaliero di più di 2 ore e il normale orario di lavoro settimanale di più di 10 ore. I regolamenti locali applicabili, ad esempio le leggi sul lavoro, devono essere osservati.

8.6. Il lavoro notturno nei giorni lavorativi è definito come orario di lavoro tra le 23:00 e le 06:00 (escluso il lavoro notturno straordinario). Il lavoro notturno straordinario è definito come le ore lavorate in eccesso rispetto al normale orario di lavoro giornaliero tra le 23:00 e le 06:00.

8.7. Il lavoro domenicale è il lavoro svolto di domenica o nei giorni di riposo settimanale applicabili presso il luogo di installazione. Il lavoro nei giorni festivi è considerato lavoro nei giorni festivi applicabili presso il luogo di installazione.

9. Tempo di viaggio e altri tempi equiparati al tempo di lavoro

9.1. Il tempo di viaggio, nonché il tempo ragionevole di preparazione ed elaborazione dell'ordine dopo il tragitto sono considerati come orario di lavoro ai sensi della clausola 8.

9.2. Come tempo di viaggio è considerato:

- a) il tempo trascorso a viaggiare da e verso il luogo del montaggio;
- b) il tempo necessario per trasferirsi in un alloggio nel sito di installazione e per completare le formalità ufficiali di registrazione e deregistrazione.

9.3. In assenza di un alloggio adeguato e di strutture ricettive che offrano al personale del fornitore il servizio di vitto e alloggio nelle vicinanze del luogo di installazione, il tempo giornaliero necessario per il viaggio tra il luogo di alloggio o di vitto e il luogo di installazione, che supera un quarto d'ora per una sola tratta (tempo di viaggio), deve essere fatturato come orario di lavoro. Tutte le spese sostenute in questo contesto, così come i costi per l'utilizzo di mezzi di trasporto adeguati o di un'auto a noleggio, sono a carico dell'acquirente.

9.4. Se il personale del fornitore è impossibilitato ad eseguire i servizi per motivi che esulano dal controllo del fornitore o è trattenuto per qualsiasi motivo dopo il completamento dei servizi, il fornitore ha il diritto di addebitare il tempo di attesa come tempo di lavoro. Anche tutti gli altri costi correlati a questo sono a carico dell'acquirente. Lo stesso vale per altri periodi di inattività per i quali il fornitore non è responsabile.

10. Prezzi

10.1. I servizi saranno fatturati secondo le tariffe orarie concordate, a meno che non sia stato concordato un prezzo forfettario. Questo vale in particolare anche per i documenti tecnici, i rapporti di ispezione, le perizie, la valutazione delle misurazioni, ecc. da preparare in relazione al contratto.

10.2. Se non diversamente concordato per iscritto, tutti i prezzi sono netti, in Euro liberamente disponibili o in valuta estera concordata, senza alcuna detrazione.

10.3. Tasse, imposte, contributi sociali e simili che il fornitore o il suo personale devono pagare in relazione al contratto o alla sua esecuzione, in particolare prestazioni al di fuori dell'Italia, così come i relativi costi amministrativi, sono a carico dell'acquirente. Il fornitore si fa carico dell'imposta sui profitti del fornitore. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) verrà indicata separatamente e sarà a carico dell'acquirente.

Your **strong partner.**

Muller Martini S.p.A.

Sede legale: Via Pontaccio n. 14 - 20124 Milano

Uffici: Viale Rimembranze 50 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Tel: + 39 02 26237232

10.4. Nella misura in cui venissero riscosse imposte, compresa l'IVA, dazi, tasse, contributi sociali o simili a carico del fornitore o vengano sostenuti costi amministrativi, questi devono essere rimborsati dall'acquirente entro 30 giorni dalla presentazione di una copia dei documenti pertinenti.

10.5. Lavori basati sul costo

I servizi saranno fatturati come segue:

10.5.1. Costi del personale

L'acquirente deve sottoscrivere il rapporto di lavoro predisposto dal personale del fornitore in conformità alla clausola 6.4. Se l'acquirente non firma il rapporto di lavoro senza motivo o non lo fa in tempo utile, le registrazioni del personale del fornitore saranno considerate come base per la fatturazione.

Le tariffe orarie concordate si applicano all'orario di lavoro, agli straordinari, al lavoro notturno, al lavoro domenicale e festivo, al tempo di viaggio e ad altri tempi equiparati all'orario di lavoro. In assenza di un tale accordo, si baseranno sulle tariffe abituali applicate dal fornitore.

Le parti stabiliscono di comune accordo se e in quale misura viene riscosso un supplemento sulle tariffe applicabili in caso di lavori da eseguire in condizioni difficili, ad esempio a grandi altezze o profondità, o se è necessario indossare tute protettive o respiratori.

10.5.2. Costi di viaggio

I costi per il viaggio di andata e ritorno verso e dal luogo di montaggio, nonché per i viaggi all'interno del paese di esercizio con un mezzo di trasporto scelto dal fornitore, compresi i costi accessori necessari, quali assicurazione, trasporto, dogana, bagagli, tasse per passaporti e visti, rilascio di permessi di ingresso, soggiorno e lavoro e tutti gli altri permessi per il personale del fornitore, visite mediche durante i viaggi di andata e ritorno, nonché per le vaccinazioni del personale del fornitore, saranno fatturati all'acquirente al prezzo di costo. La scelta della classe di comfort del mezzo di trasporto deve essere concordata separatamente. In mancanza di un accordo, si applica il regola-

mento che il fornitore ha previsto per il proprio personale.

10.5.3. Spese di soggiorno (deplacement)

L'acquirente deve garantire che il personale del fornitore abbia un vitto adeguato e sufficiente e un alloggio individuale consono, riscaldabile o climatizzato e chiudibile a chiave presso il luogo di montaggio o nelle sue immediate vicinanze. La ristorazione e l'alloggio devono corrispondere almeno allo standard di classe media europea.

Le parti raggiungeranno un accordo su chi dovrà sostenere le spese di vitto e alloggio e sulle spese accessorie, ad esempio per le bevande e la lavanderia. Se l'acquirente si fa carico di questi costi, verranno addebitate le tariffe di deplacement concordate.

Le parti si accorderanno su un aumento massimo dei costi di trasferta nel caso in cui, in particolare, il costo della vita aumenti fino dall'inizio o durante la prestazione dei servizi oppure se i tassi di deplacement diventassero insufficienti per altre ragioni.

L'acquirente può, previo consenso scritto del fornitore, pagare il deplacement direttamente al personale del fornitore.

10.5.4. Visite

Il diritto di visita del fornitore è regolato dalle prescrizioni in vigore presso la sede del fornitore. In mancanza di tali prescrizioni, le parti si accordano sulla durata dell'assenza a partire dalla quale viene in essere un diritto di visita e su come le spese, in particolare le spese di viaggio e il tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno, saranno ripartite tra le parti.

10.5.5. Costi per utensili e attrezzature

Il fornitore fornirà al suo personale gli utensili manuali usuali per l'esecuzione dei servizi, il cui uso è incluso nei costi del personale in conformità con la sezione 10.5.1. L'uso di altri strumenti, attrezzature, dispositivi di misurazione e di prova, nonché del materiale, è regolato dalle tariffe concordate a tale scopo.

L'acquirente non ha nessun diritto di trattenere gli strumenti e le attrezzature, i dispositivi di misurazione e di prova e il materiale.

Your **strong partner.**

Muller Martini S.p.A.

Sede legale: Via Pontaccio n. 14 - 20124 Milano

Uffici: Viale Rimembranze 50 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Tel: + 39 02 26237232

Le parti concordano a chi spettano i costi di trasporto e di assicurazione, nonché tutte le spese, gli oneri e le tasse in relazione all'importazione e all'esportazione di strumenti e attrezzature, dispositivi di misurazione e di prova, nonché al materiale.

10.5.6. Costi per materiali di consumo e di installazione

Se non diversamente concordato, i materiali di consumo, installazione e montaggio forniti dal fornitore saranno fatturati al costo.

10.5.7. Costi in caso di incidente e malattia

In caso di incidente o malattia del personale del fornitore, l'acquirente dovrà garantire il trattamento e le cure mediche professionali necessarie, il che non pregiudica il diritto del fornitore di richiedere il rientro del personale in qualsiasi momento. Il fornitore si fa carico di tutte le spese mediche.

In caso di incidente o malattia del personale del fornitore, i costi di deplacement durante la permanenza del personale sul posto saranno pagati dalla parte che si è impegnata a farlo in conformità alla clausola 10.5.3. Se si prevede che il recupero della persona malata o ferita richieda più di dieci (10) giorni, il fornitore dovrà provvedere a proprie spese a una sostituzione equivalente del dipendente interessato.

10.6. Lavoro a prezzi forfettari

Il prezzo forfettario copre i servizi di installazione concordati per iscritto che il fornitore deve fornire. Se l'acquirente non ha eseguito in tempo utile i lavori preparatori o i servizi che deve eseguire o non li ha eseguiti correttamente, il fornitore ha diritto al risarcimento dei costi aggiuntivi in base al tempo e al materiale. Il fornitore ha anche il diritto di farlo se il personale del fornitore è ostacolato nell'esecuzione dei servizi o viene trattenuto per qualsiasi motivo dopo il completamento dei servizi.

Tutti gli altri costi sostenuti dal fornitore a causa di circostanze di cui non è responsabile, come modifiche successive alle prestazioni concordate, tempi di attesa, tempi morti, lavorazioni successive o viaggi, sono a carico dell'acquirente e vengono anch'essi fatturati in base alle spese.

11. Condizioni di pagamento

11.1. I pagamenti devono essere effettuati dall'acquirente al domicilio del fornitore, netti, senza detrazione di sconti, spese, tasse, imposte, tasse, diritti, dazi doganali e simili.

11.2. I servizi di installazione di durata più lunga saranno fatturati su base mensile. Se specificamente concordato, il fornitore ha il diritto di richiedere un acconto o altre garanzie (ad es. fidejussione bancaria) per l'importo concordato.

11.3. L'obbligo di pagamento è considerato adempiuto se l'importo in Euro o la valuta estera concordata sono stati messi liberamente a disposizione del fornitore presso il suo domicilio.

11.4. L'acquirente non può trattenere, ridurre o compensare i pagamenti a causa di reclami, pretese o contropretese non riconosciute per iscritto dal fornitore. I pagamenti devono essere effettuati in tempo anche se l'esecuzione delle prestazioni viene ritardata o resa impossibile per motivi non imputabili al fornitore.

11.5. Se il pagamento anticipato o le garanzie da fornire non vengono effettuate in conformità al contratto, il fornitore ha il diritto di aderire al contratto o di recedere dal contratto e in ognuno di questi casi di chiedere il risarcimento dei danni, compreso il risarcimento del mancato guadagno.

11.6. Se l'acquirente è in ritardo con un pagamento per qualsiasi motivo o se il fornitore ha seri motivi per temere che non riceverà i pagamenti dell'acquirente per intero o in tempo a causa di circostanze sorte dopo la conclusione del contratto, il fornitore è autorizzato, senza pregiudizio delle sue altre pretese, a sospendere l'ulteriore esecuzione del contratto fino a quando non siano state concordate nuove condizioni di pagamento e di esecuzione e il fornitore abbia ricevuto sufficienti garanzie. Se un tale accordo non può essere raggiunto entro un periodo di tempo ragionevole o se il fornitore non riceve sufficienti garanzie, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di

Your **strong partner.**

Muller Martini S.p.A.

Sede legale: Via Pontaccio n. 14 - 20124 Milano

Uffici: Viale Rimembranze 50 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Tel: + 39 02 26237232

chiedere il risarcimento dei danni, compreso il risarcimento del mancato guadagno.

11.7. Se i termini di pagamento concordati vengono superati, gli interessi di mora sono dovuti senza un sollecito particolare, con riserva di far valere ogni ulteriore diritto, per cui il tasso d'interesse si basa sui tassi d'interesse usuali al domicilio del fornitore, ma di almeno il 5% annuo. E' mantenuto l'obbligo del pagamento in base al contratto.

12. Termine di esecuzione

12.1. Il carattere vincolante di un termine di esecuzione richiede un accordo scritto corrispondente, in particolare sulla portata della prestazione. Il termine di esecuzione inizia non appena, dal punto di vista del fornitore, tutte le premesse per l'esecuzione delle prestazioni sono state soddisfatte.

12.2. Il termine di esecuzione si considera rispettato se, alla sua scadenza, l'apparecchiatura è pronta a funzionare conformemente all'uso previsto. Ciò vale anche se mancano ancora singole parti dell'attrezzatura o della documentazione o se devono ancora essere eseguiti singoli lavori di finitura sulla stessa.

12.3. Il rispetto del termine di esecuzione presuppone l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali ed extracontrattuali dell'acquirente nei confronti del fornitore.

12.4. Le parti si accordano su un'estensione ragionevole del tempo di esecuzione, tenendo conto delle circostanze:

- a) se il fornitore non riceve in tempo utile le indicazioni necessarie per l'esecuzione dei servizi o se l'acquirente le modifica successivamente; oppure
- b) se l'acquirente non adempie ai propri obblighi ai sensi del contratto, in particolare se non adempie ai propri obblighi ai sensi della clausola 5 o se non adempie ai propri obblighi di pagamento ai sensi della clausola 11 in tempo utile o per niente; oppure

- c) se si verificano degli impedimenti che il fornitore non può evitare nonostante la dovuta attenzione (forza maggiore), indipendentemente dal fatto che si verifichino nei locali del fornitore, nei locali dell'acquirente o nei locali di terzi. Tali impedimenti sono, ad esempio, epidemie, pandemie, mobilitazioni, guerre, guerre civili, atti di terrorismo, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggi, perturbazioni operative significative, incidenti, controversie di lavoro, consegne ritardate o difettose dei materiali necessari, misure o omissioni da parte di autorità, organismi governativi o sovranazionali, consigli di viaggio delle autorità, embarghi, impedimenti imprevedibili ai trasporti, incendi, esplosioni, eventi naturali; oppure
- d) se si verificano altre circostanze di cui il fornitore non è responsabile.

12.5. Se il fornitore, per motivi ascrivibili a propria colpa, non rispetta il termine d'esecuzione concordato, il committente ha diritto ad un indennizzo per ritardo dello 0.5% per ogni settimana completa di ritardo, fino ad un massimo del 5%. La base di calcolo dell'indennizzo è costituita dalla base contrattuale delle prestazioni per quella parte degli impianti che, a causa del ritardo, non può essere utilizzata.

12.6. Raggiunto il massimo dell'indennizzo per ritardo, l'acquirente deve assegnare al fornitore, per iscritto, un adeguato termine ad adempiere. Qualora il fornitore, per motivi ascrivibili a propria colpa, non rispetti nemmeno quest' ulteriore termine ad adempiere, l'acquirente potrà rifiutare l'accettazione della parte tardiva delle prestazioni e, in questa misura, recedere dal contratto nell'ambito delle norme di legge.

12.7. Sono escluse ulteriori pretese, in particolare pretese di risarcimento del danno; questa restrizione non si applica in caso di dolo o colpa grave da parte del fornitore.

13. Assunzione del rischio

Your **strong partner.**

Muller Martini S.p.A.

Sede legale: Via Pontaccio n. 14 - 20124 Milano

Uffici: Viale Rimembranze 50 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Tel: + 39 02 26237232

13.1. L'acquirente si assume il rischio di danni accidentali e di perdita accidentale degli impianti, nonché dei materiali, dei pezzi di ricambio, degli strumenti, delle attrezzature e di tutti gli altri aiuti da lui forniti. Il fornitore può esigere il pagamento del prezzo concordato anche se le prestazioni non possono essere fornite o possono essere fornite solo in parte a causa del danno o della perdita dell'attrezzatura.

14. Accettazione dei servizi di installazione

14.1. I servizi di installazione sono pronti per l'accettazione quando i sistemi sono pronti a funzionare come previsto. Le prestazioni sono considerate pronte per l'accettazione anche se mancano ancora singole parti degli impianti o della documentazione o se devono essere ancora eseguite delle rilavorazioni o se gli impianti non possono essere messi in funzione per motivi non imputabili al fornitore.

14.2. Non appena il fornitore ha notificato all'acquirente che le forniture sono pronte per l'accettazione, l'acquirente dovrà ispezionarle in presenza di un rappresentante dell'acquirente. Viene redatto un rapporto di accettazione scritto che deve essere firmato da entrambe le parti. Eventuali difetti devono essere registrati dall'acquirente nel rapporto. Se l'acquirente non lo fa, i servizi sono considerati come avvenuti ed approvati. Difetti irrilevanti non danno diritto all'acquirente di rifiutare l'accettazione dei servizi.

14.3. L'accettazione si considera avvenuta anche,

- a) se l'accettazione non avviene alla data prevista per motivi non imputabili al fornitore; oppure
- b) se l'acquirente rifiuta di firmare un verbale di accettazione; oppure
- c) non appena l'acquirente mette in funzione gli impianti; oppure
- d) se l'acquirente rifiuta l'accettazione senza averne il diritto.

14.4. Nella misura in cui il fornitore è responsabile dei difetti scoperti durante l'accettazione, egli deve rimuovere i difetti il più rapidamente possibile. L'acquirente deve dare al fornitore una sufficiente opportunità in tal senso. La clausola 14.2 si applica mutatis mutandis all'accettazione del lavoro correttivo.

14.5. I reclami dell'acquirente derivanti o in relazione ai difetti delle prestazioni sono espressamente e definitivamente regolati dalla presente clausola 14. Sono escluse altre ed ulteriori rivendicazioni. Questa limitazione di responsabilità non si applica in caso di grave negligenza o dolo da parte del fornitore.

15. Garanzia

15.1. Il fornitore garantisce l'esecuzione professionale e accurata dei servizi per un periodo di dodici (12) mesi dall'accettazione dei servizi. Questa garanzia è definitiva.

15.2. Se l'accettazione delle prestazioni viene ritardata per motivi non imputabili al fornitore, il periodo di garanzia termina al più tardi quindici (15) mesi dopo il completamento delle prestazioni.

15.3. Se è possibile dimostrare che i servizi non sono stati eseguiti in modo professionale e accurato prima della scadenza del periodo di garanzia, il fornitore, su richiesta scritta dell'acquirente, riparerà i servizi in questione entro un periodo di tempo ragionevole, a condizione che l'acquirente abbia notificato per iscritto al fornitore i difetti durante il periodo di garanzia immediatamente dopo la loro scoperta e che questi non fossero già evidenti al momento dell'accettazione. Il fornitore si fa carico delle spese da lui sostenute per la rettifica.

15.4. Il fornitore si assume una garanzia corrispondente per i servizi resi dal personale dell'acquirente solo se è possibile dimostrare che i difetti sono stati causati da una grave negligenza da parte del personale del fornitore in seguito all'emissione di istruzioni o alla supervisione.

Your **strong partner.**

Muller Martini S.p.A.

Sede legale: Via Pontaccio n. 14 - 20124 Milano

Uffici: Viale Rimembranze 50 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Tel: + 39 02 26237232

15.5. Per i servizi dei subappaltatori prescritti dall'acquirente, il fornitore si assume la garanzia esclusivamente nell'ambito degli obblighi di garanzia del subappaltatore interessato.

15.6. I diritti di garanzia dell'acquirente sono espressamente e definitivamente regolati alla clausola 15. Sono escluse altre ed ulteriori rivendicazioni. Questa limitazione di responsabilità non si applica in caso di grave negligenza o dolo da parte del fornitore.

15.7. In caso di consulenza inadeguata e simili o di violazione degli obblighi accessori, il fornitore è responsabile nei confronti dell'acquirente solo in caso di negligenza grave o di dolo.

16. Esecuzione non conforme del contratto

16.1. Nei casi di esecuzione non conforme al contratto l'acquirente è autorizzato a fissare al fornitore un adeguato termine ad adempiere, con comminatoria di recesso dal contratto in caso di inadempimento.

16.2. Qualora il fornitore lasciasse colpevolmente decorrere questo termine ad adempiere, l'acquirente può recedere dal contratto per quanto concerne le prestazioni offerte in maniera non conforme al contratto o per quelle prestazioni cui è prevedibile con certezza l'esecuzione non conforme al contratto, ed esigere il rimborso della relativa parte di pagamenti già effettuati.

16.3. In caso di recesso da parte dell'acquirente ai sensi della clausola 16.2, la clausola 20 si applica mutatis mutandis per quanto riguarda la responsabilità del fornitore.

17. Adeguamento e risoluzione del contratto

17.1. Se si verificassero eventi impreveduti che cambiano significativamente l'importanza economica o il contenuto delle prestazioni o hanno un effetto significativo sull'esecuzione del contratto da parte del fornitore, o se l'esecuzione delle pre-

stazioni si rivela successivamente impossibile in tutto o in parte, il contratto viene adeguato in modo appropriato dalle parti.

17.2. Nella misura in cui l'esecuzione dei servizi divenisse economicamente irragionevole per il fornitore per motivi non prevedibili, il fornitore ha il diritto di risolvere il contratto in tutto o in parte, a condizione che il fornitore lo comunichi all'acquirente senza indebito ritardo dopo essere venuto a conoscenza delle conseguenze degli eventi. Questo vale anche se inizialmente era stata concordata una proroga del periodo di esecuzione.

17.3. In caso di risoluzione del contratto, il fornitore ha diritto alla remunerazione delle prestazioni già effettuate. Sono escluse le richieste di risarcimento danni da parte dell'acquirente.

18. Controllo esportazioni

18.1. L'acquirente riconosce che i servizi sono soggetti alle disposizioni legali italiane e/o estere e ai regolamenti sul controllo delle esportazioni, possono essere soggetti a requisiti di licenza ufficiali e possono richiedere una dichiarazione di utilizzo finale. Questo può significare che beni, software, tecnologie (dati tecnici) ecc. non possono essere esportati o usati per scopi diversi da quelli concordati senza un permesso di esportazione o riesportazione dell'autorità competente. L'acquirente si impegna a rispettare tali disposizioni e regolamenti. Riconosce che questi sono soggetti a modifiche e sono applicabili al contratto nella formulazione valida al momento.

18.2. I servizi non devono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, in alcun modo in relazione alla progettazione, produzione, uso o stoccaggio di armi chimiche, biologiche o nucleari o sistemi di sostegno.

19. Protezione dei dati

19.1. Le parti concordano che l'acquirente sarà il responsabile del trattamento dei dati che garantisce il rispetto delle leggi applicabili sulla protezione dei dati, in particolare la legittimità del tratta-

Your **strong partner.**

Muller Martini S.p.A.

Sede legale: Via Pontaccio n. 14 - 20124 Milano

Uffici: Viale Rimembranze 50 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Tel: + 39 02 26237232

mento dei dati personali. Il fornitore elabora i dati personali per conto dell'acquirente e garantisce solo gli obblighi previsti dalle leggi applicabili in materia di protezione dei dati espressamente rivolti ai responsabili del trattamento e agisce in conformità alle istruzioni dell'acquirente.

19.2. I dipendenti delle parti coinvolti nel trattamento dei dati personali saranno informati della natura confidenziale dei dati personali, avranno ricevuto istruzioni adeguate sui loro obblighi e avranno firmato accordi di riservatezza scritti.

19.3. L'acquirente accetta di non trattenere o ritardare il proprio consenso per qualsiasi modifica della presente clausola sulla protezione dei dati e/o per qualsiasi accordo aggiuntivo sul trattamento dei dati o sulla protezione dei dati e alla loro applicazione ai servizi forniti dal fornitore di volta in volta. Questo si riferisce in particolare a quelle modifiche che sono ragionevolmente richieste dal fornitore al fine di rispettare le leggi e i regolamenti applicabili sulla protezione dei dati e/o le linee guida emesse da un'autorità di controllo competente.

20. Limitazione di responsabilità

20.1. Sono escluse tutte le pretese dell'acquirente per il risarcimento di perdite di produzione, perdita di utilizzo, perdita di ordini, perdita di profitto, rivendicazioni di terzi o per il risarcimento di danni indiretti e consequenziali, indipendentemente dal fondamento giuridico su cui tali danni sono rivendicati. La responsabilità del fornitore derivante o in relazione al contratto o alla sua inadeguata esecuzione sarà limitata in totale al prezzo pagato dall'acquirente per i servizi resi.

20.2. I reclami dell'acquirente derivanti o in connessione con il contratto o la sua inadeguata esecuzione sono espressamente e definitivamente regolati in queste CGM. Sono escluse altre ed ulteriori pretese giudiziali o extragiudiziali.

20.3. Questa esclusione di ulteriori responsabilità non si applica in caso di dolo o colpa grave da

parte del fornitore o se il diritto obbligatorio vi si oppone.

21. Diritto di regresso del fornitore

21.1. Se a causa di azioni o omissioni dell'acquirente o dei suoi ausiliari vengono ferite delle persone o viene danneggiata la proprietà di terzi e se per questo motivo viene avanzata una pretesa nei confronti del fornitore, il fornitore ha un diritto di regresso nei confronti dell'acquirente.

22. Foro competente e diritto applicabile

22.1. Le presenti condizioni generali di montaggio sono regolate dalla legge italiana.

22.2. Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione delle presenti condizioni generali di montaggio sarà competente esclusivamente il Foro di Milano, con esclusione di qualsiasi altro foro concorrente o alternativo.

(Luogo e data) _____

L'acquirente _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'acquirente dichiara di aver letto tutte le clausole delle su estese condizioni generali di montaggio e di approvare specificamente quelle di cui agli articoli: 5.(Diritti e doveri dell'acquirente); 11.(Condizioni di pagamento); 12.(Termine di esecuzione); 13. (Assunzione del rischio); 15. (Garanzia); 17.(Adeguamento e risoluzione del contratto); 20.(Limitazione di responsabilità); 21.(Diritto di regresso del fornitore); 22.(Foro competente e diritto applicabile).

(Luogo e data) _____

L'acquirente _____

Your **strong partner.**

Muller Martini S.p.A.

Sede legale: Via Pontaccio n. 14 - 20124 Milano

Uffici: Viale Rimembranze 50 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Tel: + 39 02 26237232